



COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI,
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 66 del 27/12/2022

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità	3
ARTICOLO 2 - Soggetti beneficiari	3
ARTICOLO 3 - Tipologia delle forme di sostegno.....	4
ARTICOLO 4 - Contributi in conto capitale	4
CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA A)	5
ARTICOLO 5 - Criteri per la concessione dei benefici.....	5
ARTICOLO 6 - Presentazione delle domande.....	6
ARTICOLO 7 - Istruttoria domande.....	7
CAPO III – CONVENZIONI E PATROCINIO	7
ARTICOLO 8 - Convenzioni.....	7
ARTICOLO 9 - Patrocinio.....	8
CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI	9
ARTICOLO 10 - Concessione e liquidazione dei benefici	9
ARTICOLO 11 - Controlli e revoca dei benefici	10
CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI	11
ARTICOLO 12 - Pubblicazioni a carico del beneficiario	11
ARTICOLO 13 - Trasparenza.....	11
ARTICOLO 14 - Norme di rinvio	11
ARTICOLO 15 - Pubblicità.....	12
ARTICOLO 16 - Entrata in vigore	12

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, i criteri, le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione a persone ed enti pubblici e privati, comprese le società e le associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, finalizzati alla promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale del comprensorio della Comunità di montagna della Carnia (d'ora in poi Comunità).

Per quanto attiene alle sovvenzioni e ai contributi erogati in base a funzioni trasferite o delegate con Leggi regionali, valgono le disposizioni stabilite dalle Leggi regionali di settore, ove non siano adottati specifici regolamenti.

Restano salvi i regolamenti adottati dall'Ente per l'erogazione dei contributi previsti da specifiche Leggi statali o regionali.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici, società ed associazioni, comitati, enti del Terzo settore (come delineati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017), fondazioni e altre istituzioni o enti di carattere privato, istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale di norma residenti od operanti nel territorio della Comunità, che agiscono senza fini di lucro nei seguenti settori:

- sviluppo economico;
- turistico;
- agro - alimentare;
- culturale;
- artigianale;
- pubblica istruzione;

- sportivo;
- socio-assistenziale;
- ambientale;

o che promuovono iniziative che comunque rivestono per il territorio della Comunità motivo di pubblico interesse.

Possono inoltre accedere ai benefici di cui all'art. 1 Enti Pubblici operanti nel territorio della Comunità per la realizzazione, sistemazione, completamento, etc. di opere pubbliche e/o di pubblica utilità.

ARTICOLO 3

Tipologia delle forme di sostegno

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro da erogarsi a consuntivo su presentazione della documentazione di cui al successivo art. 6;
- b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente a carico dell'Ente parte delle spese o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento;
- c) sussidi e ausili concedendo cose (generi, attrezzature, ecc.) acquistate direttamente dall'Ente;
- d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti all'Ente sia a titolo di corrispettivo per servizi prestati o utilizzo di beni, sia per rimborsi di spese sostenute;
- e) patrocinio per iniziative o manifestazioni di chiaro rilievo e significato nei settori di competenza della Comunità. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni; unitamente al patrocinio viene autorizzato l'utilizzo dello stemma dell'Ente.

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".

I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare nel modo più idoneo che le attività si realizzano con la partecipazione dell'Ente e a far pervenire copia del materiale eventualmente prodotto (pubblicazioni, video, ecc.).

ARTICOLO 4

Contributi in conto capitale

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio possono essere concessi contributi in conto capitale agli Enti pubblici per investimenti sul territorio di

competenza, oppure nel caso di soggetti privati per costruzione, ristrutturazione e la manutenzione di beni e opere, in disponibilità, per fini istituzionali o che vengano messi a disposizione della comunità locale.

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA A)

ARTICOLO 5

Criteria per la concessione dei benefici

Nell'erogazione dei contributi, delle altre forme di sostegno economico-finanziario e nella concessione di beni e servizi si osserva l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) grado di utilità e di rilevanza sociale, economica, culturale e sportiva dell'attività svolta o dell'iniziativa programmata;
- c) attività, iniziative e progetti di rilevanza territoriale, regionale, nazionale, internazionale;
- d) ricaduta sul territorio;
- e) collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti pubblici e privati e di altre associazioni.

Oltre ai criteri sopra elencati, per il finanziamento di iniziative e progetti, vengono tenuti in considerazione i seguenti parametri:

- innovazione e creatività;
- storicità (dalla terza edizione consecutiva);
- multidisciplinarietà (più ambiti di intervento);
- coinvolgimento delle giovani generazioni, delle scuole e dei volontari;
- incidenza del progetto per la promozione e valorizzazione in chiave turistica, valorizzazione del patrimonio socio-culturale del territorio;
- rispondenza alle linee strategiche del Piano di Sviluppo;
- apporto di fondi propri o da altri soggetti (sostenibilità finanziaria);

L'organo esecutivo della Comunità, con apposita delibera, indicherà i valori numerici (da 10 a 100), da attribuire a ciascuno dei criteri sopra individuati.

Saranno ammissibili a contributo gli interventi che raggiungeranno i 60 punti.

Non saranno concessi sostegni finanziari per un importo inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00).

I contributi di cui al presente Regolamento vengono assegnati dall'organo esecutivo, con propria delibera, con le modalità di cui al successivo art. 7.

La concessione dei benefici viene disposta con determina del responsabile del servizio competente sulla base dell'assegnazione deliberata dall'organo esecutivo della Comunità.

Il soggetto beneficiario dovrà rendere noto che l'intervento viene realizzato con il contributo della Comunità di montagna della Carnia, anche attraverso l'apposizione dello stemma ufficiale dell'Ente.

ARTICOLO 6

Presentazione della domanda

I soggetti di cui all'art. 2, al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di sostegno economico-finanziario di cui al presente Regolamento, devono presentare apposita istanza entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolge l'iniziativa. Per le istanze di contributo prodotte dalle Scuole di ogni ordine e grado le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre dell'anno scolastico in cui si svolgono i progetti/uscite didattiche.

Potranno eccezionalmente essere prese in considerazione domande che, in quanto non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, siano giunte fuori termine, purché le iniziative per le quali il beneficio viene richiesto rispondano ai criteri di cui al precedente art. 5.

L'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Comunità (www.carnia.comunitafvg.it) alla sezione "contributi", attraverso la compilazione di apposito modulo e anche mediante il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line.

Dall'istanza devono in ogni caso risultare le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
- b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto, se non già depositato presso la Comunità, con l'impegno a depositare le successive variazioni e composizione consiglio direttivo;
- c) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo, e indicazione della data o del periodo nel quale si svolge l'attività;
- d) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto (quadro economico di spesa);

- e) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari. Per gli Enti del Terzo settore si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017;
- f) eventuali finanziamenti richiesti ad altri Enti e soggetti pubblici e privati a sostegno dell'iniziativa e loro ammontare, nonché eventuali altre entrate.

Sono ammissibili le domande presentate dal 1 gennaio dell'annualità in cui si svolgono gli interventi oggetto della richiesta.

Le iniziative finanziate devono concludersi entro l'anno in cui viene presentata la domanda.

Il termine per la conclusione dei progetti di investimento viene fissato, di norma, in tre anni. Eventuali proroghe possono essere concesse in via eccezionale dall'organo esecutivo della Comunità previa motivata richiesta

ARTICOLO 7

Istruttoria domande

Le richieste di contributo sono assegnate al servizio competente per materia, che verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 5 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il servizio competente entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso, l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'organo esecutivo dell'Ente, con propria delibera, stabilisce l'assegnazione dei contributi alle domande risultate ammissibili a seguito dell'attribuzione del punteggio minimo di cui all'art. 5, e fino alle disponibilità finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione con il Bilancio corrente. Conseguentemente i contributi sono concessi con provvedimento del responsabile del servizio competente.

Dell'ammontare del contributo verrà data comunicazione al beneficiario entro 15 giorni dalla concessione.

CAPO III – CONVENZIONI E PATROCINIO

ARTICOLO 8

Convenzioni

Per tutte le tipologie di benefici, disciplinate dal presente regolamento, l'organo esecutivo, mediante delibera, può approvare schemi di convenzione, anche di durata pluriennale, al fine di disciplinare il rapporto concessorio.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività della Comunità;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale, o periodica, sulla iniziativa svolta;
- f) l'eventuale copertura assicurativa;
- g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza dell'Ente.

La Comunità può contribuire alle spese di funzionamento di enti di cui detenga una partecipazione, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socio-culturale del territorio carnico. Tale contributo potrà essere regolamentato mediante apposita convenzione, anche di durata pluriennale, approvata dall'organo esecutivo della Comunità.

ARTICOLO 9

Patrocinio

Le richieste di Patrocinio devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa/attività progettuale. Alle stesse non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Le istanze, compilate avvalendosi dell'apposito modulo presente sul sito della Comunità nella sezione "contributi", devono essere indirizzate al Presidente e contenere le seguenti indicazioni:

- a) programma dell'iniziativa con specifica indicazione della natura, finalità, data e modalità di svolgimento;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto sulla comunità locale in termini di presenze;
- d) divulgazione attraverso diversi strumenti comunicativi.

Il patrocinio è concesso dal Presidente. Di norma il servizio competente ne dà comunicazione ai richiedenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il materiale promozionale dell'iniziativa deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio della Comunità di montagna della Carnia", unitamente allo stemma ufficiale dell'Ente.

In base alla richiesta effettuata da parte del soggetto richiedente, la Comunità può concedere anche l'utilizzo del solo stemma ufficiale dell'Ente.

Il Patrocinio non implica l'automatica concessione di benefici a favore dell'iniziativa da parte della Comunità.

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI

ARTICOLO 10

Concessione e liquidazione dei benefici

L'erogazione dei contributi non può superare il 100% dell'importo dichiarato ammissibile. L'I.V.A. sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

La liquidazione del contributo avviene a spese sostenute, dopo la presentazione da parte del beneficiario della documentazione a rendiconto, che dev'essere prodotta entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, oppure entro 90 giorni dalla fine della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Il rendiconto consiste nella presentazione della seguente documentazione:

1. Enti o Istituzioni Pubbliche (Comuni, Istituzioni Scolastiche, ecc.):
dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio (in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.), che attesti che l'attività per la quale il beneficio è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione, con indicazione delle spese complessivamente sostenute.

Nel caso di benefici per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla suddetta dichiarazione, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

2. Società, associazioni, comitati, Enti del Terzo settore, fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato:

- a) relazione finale dell'attività svolta;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.) a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dell'iniziativa e il rendiconto economico della stessa (allegato "A");
- c) documentazione giustificativa della spesa fino all'importo del contributo concesso da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo -fatture in originale o elettroniche (allegato "D"), ricevute, etc. intestate al beneficiario, debitamente quietanzate tramite le seguenti forme di transizione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibili. Nel caso di assegno sia circolare che bancario, è presentata l'attestazione del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario. Il pagamento in contanti non è ammesso.

I beneficiari possono presentare, per la rendicontazione, copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Sia i soggetti di cui al punto 1 che quelli di cui al punto 2 devono inoltre presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del DPR 600/73 (allegato "B") e le modalità di pagamento con indicazione del codice IBAN (allegato "C").

Con le stesse modalità saranno ammesse liquidazioni parziali del contributo assegnato.

Qualora dal rendiconto finanziario presentato venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata, il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in misura proporzionalmente ridotta.

Qualora la Comunità risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo.

ARTICOLO 11

Controlli e revoca dei benefici

Gli assegnatari dei contributi sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

Se dalla documentazione prodotta risultano irregolarità o dichiarazioni mendaci, è disposta la revoca del beneficio concesso e si procede al recupero del beneficio finanziario erogato, maggiorato degli interessi nella misura di legge, fatta salva ogni altra azione per danni o tutela dell'interesse dell'Ente.

Si procederà altresì alla revoca del contributo, previo preavviso, nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro i termini previsti.

CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

ARTICOLO 12

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

I beneficiari restano obbligati ad effettuare la pubblicazione dei contributi concessi secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 13

Trasparenza

Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito della Comunità nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 14

Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali sull'ordinamento contabile in materia di contributi.

Conservano validità le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle norme del precedente regolamento.

I contributi precedentemente assegnati saranno erogati ai sensi del previgente regolamento.

ARTICOLO 15

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Comunità nella sezione “contributi” e sezione “Amministrazione trasparente”.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo il relativo provvedimento di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.